



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA**

Via C. Colombo, 30 - Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/barletta

ORDINANZA n. (VEDASI stringa in alto)

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO LITORANEA DI LEVANTE

Località: Specchio acqueo prossimo alla Foce Carmosina litorale Nord del Comune di Margherita di Savoia

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

VISTA: la nota prot. 1785 del 30.12.2025 dell'Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia con la quale si richiedeva l'emanazione di apposita ordinanza di sicurezza per la presenza dell'imbarcazione denominata "Claudia" iscritta al n. 13812S (bandiera Germania) semi-affondata nelle acque antistanti la foce Carmosina del Comune di Margherita di Savoia;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare interdicano temporaneamente alcune attività nei pressi del relitto in parola;

VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo centrato nel punto di coordinate geografiche (sistema WGS 84) **Lat. 41° 24' 40" N – Long. 016° 04' 07" E** meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente è presente un natante da diporto semiaffondato.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione degli specchi acquei)

1. A decorrere dalla data odierna e fino al completamento delle opere di rimozione del relitto in questione, nello specchio acqueo di cui al Rende Noto e per un raggio di 20 mt da esso **è vietato:**

2. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto sia ad uso professionale;
3. effettuare attività di balneazione e subacquea nonché qualsiasi attività ludico-ricreativa-sportiva attinente all'uso del mare.

Articolo 2 (Deroghe)

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1) le Unità Navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 3 (Disposizioni finali e Sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta.
2. I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs. 171 del 18/07/2005.

Barletta, *(leggasi stringa in alto)*

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonino INDELICATO**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONINO INDELICATO

In Data/On Date:

martedì 4 febbraio 2025 12:29:32

Stralcio planimetrico allegato all'Ordinanza n. 04 del 4 Febbraio 2025

